

Prot. PG/2020/186031 del 12.08.2020

Al Direttore Generale dell'Assessorato Sanità

Al Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare della Ras

Al Direttore Generale CFVA

Al Delegato CFVA nell'UdP PSA

Ai Direttori dei Servizi di Sanità Animale, SIAOA e SIAPZ

Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna

Al Commissario straordinario dell'Agenzia Laore

e, p.c. al Responsabile dell'Unità di Progetto

Al Commissario straordinario ATS

LORO SEDI

Oggetto: *Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2020-2021".*

A seguito delle risultanze dell'ultima riunione del 28 luglio 2020 dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana (UdP) si comunica quanto segue:

1) fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 2) le autorizzazioni alla caccia in deroga rilasciate nella scorsa stagione venatoria sono prorogate per tutta la stagione di caccia 2020-2021 con lo stesso codice di autorizzazione (Z10/_/__). In questo caso le compagnie potranno presentare entro il 30 settembre 2020 eventuale modifica degli elenchi di cui all'allegato 3 (tranne il nominativo del cacciatore referente che deve rimanere lo stesso dell'anno scorso) ai competenti Servizi veterinari di Sanità

Animale e al Corpo Forestale che li terranno agli atti senza trasmissione dell'Allegato VI al Rappresentante dell'ATS nell'UdP.

2) nel caso di variazione del nominativo del cacciatore referente, modifica del sito di stoccaggio delle carcasse di cinghiali abbattuti o dei Comuni di caccia, di sopraggiunti pareri sfavorevoli da parte dei Servizi veterinari e del Corpo Forestale in merito alle autorizzazioni rilasciate nell'annata precedente o **nel caso di nuove istanze di autorizzazione**, i Servizi veterinari di Sanità Animale, a seguito di istruttoria secondo quanto indicato nella Determinazione del Responsabile dell'UdP n.14, prot. 376 del 18.6.2019 (Quarto Provvedimento) dovranno inviare entro il **10 ottobre 2020** al Coordinatore unico per la peste suina africana dell'ATS nell'UdP gli elenchi di cui all'allegato VI corredati dei suddetti pareri;

3) sono altresì prorogate per la prossima stagione venatoria anche le comunicazioni (Allegato 3, pag.1) presentate, nella scorsa annata, dai cacciatori operanti all'interno della Zona libera (Zona bianca) salvo quanto previsto nel successivo punto 4);

4) nel caso di variazione del nominativo del cacciatore referente, modifica del sito di smaltimento dei visceri o parti dei cinghiali abbattuti, i cacciatori referenti dovranno presentare entro il 30 settembre 2020 ai Servizi di sanità animale che trasmettono all'Ispettorato del Corpo forestale competente per territorio e all'Agenzia Laore, che ne detengono apposito elenco, l'Allegato 3, pagina 1 così come previsto all'art.4.1.1. della suddetta Determina n.14/2019;

Restano invariate le precisazioni contenute nella Circolare allegata Prot. N. 578 del 17/10/2019 del Responsabile dell'UdP e i chiarimenti di cui alle proprie Note allegate Prot. PG/2019/307660 del 28.10.2019 e Prot. PG/2019/ 309588 del 29.10.2019 (unicamente nella parte *“In relazione all'art. 5 Obblighi dei cacciatori nei territori comunali o parti di essi infetti da Peste Suina, «(omissis)», ...e quindi vengono censiti ”.*), la modulistica *“check list siti di stoccaggio”* e gli allegati (dal n.2 al n.9) alla suddetta Determinazione n. 14/2019.

Si informa inoltre che, sulla base della favorevole situazione epidemiologica della peste suina africana in Sardegna, siamo in attesa delle valutazioni del gruppo regionale degli esperti in merito ad eventuali

modifiche sulla sorveglianza sanitaria dei cinghiali cacciati e sullo stoccaggio delle carcasse all'interno dell'attuale Zona infetta (Zona Rossa) nelle aree a minor rischio.

Cordiali saluti.

Per il Responsabile dell'Unità di Progetto
Il Coordinatore unico dei Servizi veterinari ATS
Dott.Francesco Sgarangella

**FRANCESCO
SGARANGELLA**

Firmato digitalmente da
FRANCESCO
SGARANGELLA
Data: 2020.08.12 10:52:19
+02'00'



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

Al Delegato CFVA nell'UdP PSA
Dott. Michele Chessa

Al Delegato ATS nell'UdP PSA
Dott. Francesco Sgarangella

E, p.c.

Al Direttore Generale CFVA
Dott. Antonio Casula

Al Commissario straordinario ATS
Dott. Giorgio Steri

LORO SEDI

Oggetto: Interpretazione corretta applicazione del IV Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020.

Facendo seguito a specifiche sollecitazioni pervenute a questa Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA, in ordine a possibili difficoltà di interpretazione di alcune disposizioni contenute nel IV Provvedimento, di cui all'oggetto, di seguito vengono riportate alcune specifiche precisazioni.

- **Art. 3 Divieti e obblighi dei cacciatori in tutto il territorio Regionale.**
 - Si specifica che, per quanto attiene l'esercizio della caccia in **Zona non infetta da PSA** (Zona bianca), l'obbligo di censimento è riferito **esclusivamente** al cacciatore referente del gruppo, comunque, organizzato e al/ai sostituto/i. Non è previsto l'obbligo di censimento per tutti gli altri componenti del gruppo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
 PRESIDENZA

Il Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- Sempre in riferimento allo stesso art. 3 deve essere specificato che il cacciatore referente del gruppo, questo sia in Zona non infetta (zona bianca) che in Zona infetta (zona rossa), può avere più di un sostituto, ciascuno dei quali deve essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso IV Provvedimento. Resta inteso che, per una singola giornata di caccia, il referente del gruppo, può essere sostituito da uno solo dei sostituti indicati, il quale dovrà avere specifica delega dello stesso referente.

Infine, su specifica richiesta di chiarimenti delle associazioni venatorie e valutate le oggettive difficoltà manifestate da alcune compagnie di caccia a poter adempiere a quanto disposto dall'art. 5.1 "Obblighi dei cacciatori" in riferimento all'esercizio della caccia in deroga nei Territori comunali o parti di essi infetti da Peste Suina Africana (Zona Rossa), anche sull'art. 5 si introducono delle specificazioni.

- **Art. 5.1.2 lettera C "sito di infossamento"**

- In relazione al presente articolo si precisa che due o più compagnie di caccia non possono utilizzare lo stesso sito di infossamento dei cinghiali abbattuti, visceri o scarti di lavorazione se questo si trova in un sito autorizzato per lo stoccaggio delle carcasse dei cinghiali. Viceversa, è possibile l'utilizzo del medesimo sito di infossamento da parte di due o più compagnie di caccia se questo non ricade in un sito autorizzato per lo stoccaggio (es. fosse comunali).

Inoltre, in considerazione delle particolari caratteristiche orografiche dei territori di caccia, è possibile concedere una deroga affinché venga consentito, in via del tutto straordinaria, l'utilizzo del sito di infossamento al di fuori dei Comuni per i quali è stata formulata istanza di autorizzazione alla caccia in deroga. In ogni caso il sito di infossamento deve essere situato all'interno della Zona infetta, preferibilmente in un Comune limitrofo ai Comuni di caccia. Si precisa, altresì, che la compagnia non è autorizzata a cacciare all'interno del Comune nel quale ha fatto richiesta di infossamento in deroga.

Resta salvo quanto previsto all'art.3, punto 2: "Le parti di carcassa, il sangue e i visceri devono essere ordinariamente distrutte nello stesso sito di eviscerazione e stoccaggio, mediante infossamento in loco e/o smaltimento con ditte autorizzate e comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana

pestosi (ai sensi delle specifiche prescrizioni impartite dai Servizi veterinari competenti per territorio). Le operazioni di infossamento presso altro sito differente da quello di eviscerazione-stoccaggio e/o smaltimento alternativo, sono da considerarsi forme straordinarie per cui necessitano di autorizzazione da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, previa formale e motivata richiesta da parte dei cacciatori referenti interessati, che, in caso di accoglimento, devono prescrivere l'utilizzo di dispositivi per il trasporto che evitino l'eventuale diffusione dei virus pestosi”.

Si raccomanda, pertanto, che i competenti Servizi, nell'applicazione delle suddette deroghe, prestino particolare e scrupolosa attenzione alla possibilità che vengano garantite, per tutta la stagione venatoria, sia le misure di biosicurezza gestionali, come l'utilizzo di idonei disinfettanti per i mezzi e contenitori adibiti al trasporto, sia le misure di biosicurezza strutturali (aree di infossamento recintate con cancelli chiudibili a chiave etc.).

- **Art. 5.1.4 lettera B “Unione dei gruppi di caccia”**

In relazione al presente articolo e, segnatamente, al punto 5.1.4 lettera B deve intendersi che l'unione dei gruppi di caccia, ferme restando tutte le altre obbligazioni contenute nella disposizione, **non è limitata** a due soli gruppi, ma può ricomprendere anche un **numero maggiore** di gruppi di caccia.

Tanto si rappresenta, in forza delle specifiche competenze di questa Unità di progetto, ai fini della applicazione del citato IV Provvedimento, per la stagione venatoria 2019/2020.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

Alessandro De Martini

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
DE MARTINI**

Prot. PG/2019/307660 del 28.10.2019

Ai Direttore Generale CFVA
Al Delegato CFVA nell'UdP PSA
Al Commissario straordinario ATS
Ai Direttori dei Servizi di Sanità Animale
e, p.c. al Responsabile dell'Unità di Progetto
al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: deroga all'art. 5.1.2, lettera C del "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020".

VISTE le risultanze dell'ultima riunione del 19 settembre 2019 dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana;

PRESO ATTO che in tale riunione è emersa la necessità di rafforzare la sorveglianza e le misure di contenimento delle malattie, implementando le attività di caccia in quei territori situati all'interno della Zona infetta del selvatico, nei quali risulta un'elevata densità dei cinghiali che rappresenta uno dei fattori di rischio per la persistenza del virus della peste suina in Sardegna;

Su disposizione del Responsabile dell'Unità di Progetto, Dott. Alessandro De Martini, si comunica che nulla osta affinché le compagnie operanti nella Zona infetta del selvatico possano estendere le attività di caccia nei Comuni in deroga all'art. 5.1.2, lettera C del provvedimento in oggetto, purché inseriti dalle stesse nella domanda di autorizzazione alla caccia in deroga e purché strettamente confinanti con i Comuni limitrofi al sito di stoccaggio.

Cordiali saluti.

Per il Responsabile dell'Unità di Progetto Dott. Alessandro De Martini
Il rappresentante dell'ATS nell'UdP Dott. Francesco Sgarangella

**FRANCESCO
SGARANGELLA**

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SGARANGELLA
Data: 2019.10.28 12:11:35
+01'00'

Prot. PG/2019/ 309588 del 29.10.2019

Al Delegato CFVA nell'UdP PSA

Al Direttore Generale CFVA

Al Commissario straordinario ATS

Ai Direttori dei Servizi di Sanità Animale

e, p.c. al Responsabile dell'Unità di Progetto

al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: precisazioni art.4 e 5 del "Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2019-2020".

In relazione all'art. 5 "Obblighi dei cacciatori nei territori comunali o parti di essi infetti da Peste Suina Africana (Zona Rossa)" e nello specifico al punto 1. 4 let. A.2, che recita: "al riguardo si precisa che è possibile l'invito per:" 1).....2) i cacciatori già censiti per la caccia al cinghiale in territori comunali non infetti dalla PSA (Zona Bianca) si comunica che tutti i cacciatori che operano all'interno dei territori in Zona Bianca possono essere invitati anche se non facenti parte dell'elenco di cui all'Allegato 3 (cacciatori non censiti).

In questa fattispecie, infatti, l'obbligo di censimento che è riferito esclusivamente al cacciatore referente del gruppo, comunque, organizzato e al/ai sostituto/i non è da intendersi in senso limitativo all'esercizio dell'attività venatoria perché tutti i cacciatori della zona bianca possono essere invitati in zona rossa, e non solamente il referente e il suo sostituto, e quindi vengono censiti.

Inoltre, in merito alle richieste avanzate da alcune compagnie di caccia ,operanti sia in Zona Rossa che in Zona Bianca, che non hanno presentato gli allegati 3 nei tempi previsti o che sono stati impossibilitati alla consegna degli stessi perché in attesa dello specifico corso di formazione, si precisa che queste compagnie possono esercitare la caccia al cinghiale a partire dal 3 novembre c.a. solo se hanno presentato alla data odierna detta documentazione. In caso contrario, viene fissato un termine di 10 giorni a far data dalla presente Nota per la regolarizzazione della documentazione che consentirà alle compagnie di cacciare a partire dalla prima giornata utile di caccia.

Cordiali saluti.

FRANCESCO
SGARANGELLA
A

Firmato digitalmente
da FRANCESCO
SGARANGELLA
Data: 2019.10.29
13:37:14 +01'00'

Per il Responsabile dell'Unità di Progetto Dott.Alessandro De Martini
Il rappresentante dell'ATS nell'UdP Dott.Francesco Sgarangella